



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
igino@studiosorbino.com
<http://www.studiosorbino.com>

Breve Estratto del Decreto Emergenza COVID – 19

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gentili Clienti,

all'insegna della consueta chiarezza che ci contraddistingue, lo Studio con la presente News pubblica un' estratto degli articoli inseriti nel Decreto Legge " Emergenza COVID – " di possibile interesse .

Ricordando che lo Studio rimane a completa disposizione vi invitiamo a contattarci :

telefono 085 8072225 – 085 8062109

Cellulare / Watsup 393 9724949

Mail igino@studiosorbino.com – segreteriastudio24@gmail.com

Cordiali saluti

Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

<p>Art. 18 <i>Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</i></p>	<p>L'articolo prevede che, i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza, possano:</p> <ul style="list-style-type: none">- fare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per un periodo massimo di 9 settimane ed entro agosto 2020;- non comunicare preventivamente, alle rappresentanze sindacali, le cause di sospensione e riduzione del lavoro;- non rispettare i termini di 15 gg, dalla sospensione, per immettere il trattamento ordinario di integrazione salariale;- non rispettare i tempi previsti per l'emissione dell'assegno ordinario;- non conteggiare i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario- non si applica quanto previsto da art. 4, 29 comma 8, art 33 comma 2;- garantire l'assegno ordinario anche ai lavoratori di dipendenti iscritti al fondo di integrazione salariale con più di 5 dipendenti;- i fondi dell'articolo 27 sono a carico dello stato;- concedere sostegno anche a quei lavoratori che non abbiano maturato un'anzianità di 90 gg. <p>la spesa prevista è di 1.347 mln di €.</p>
---	---

<p>Art. 19 <i>Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria</i></p>	<p>L'articolo prevede che le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione, possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione ordinaria; - non applicare la contribuzione aggiuntiva; - non comunicare preventivamente, alle rappresentanze sindacali, le cause di sospensione e riduzione del lavoro; <p>La misura di sostegno ha una spesa pari a 338,2 mln €</p>
<p>Art. 20 <i>Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso</i></p>	<p>I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà, possono fare domanda di accesso all'assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane.</p>
<p>Art. 21 <i>Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga</i></p>	<p>Estensione cassa integrazione in deroga per le aziende con più di 5 dipendenti. La CIGD sarà estesa a tutti i lavoratori dipendenti, anche agricoli, non coperti dalla cig ordinaria e dal Fondo di solidarietà. L'applicazione della disposizione è demandata a decreti regionali</p>
<p>Art. 22 <i>Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19</i></p>	<p>La norma prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i genitori che hanno figli minori di 12 anni possano fruire di un congedo specifico non superiore a 15 giorni; • genitori lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con figli inferiori a 12 anni potranno godere di un'indennità pari al 50% del salario o 1/365 del reddito. • La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge. • I genitori con figli tra i 12 e i 16 anni potranno usufruire del congedo straordinario ma senza indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, e con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. • Non ci sono limiti di età per i genitori con figli disabili.

Art.25 <i>Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</i>	Equiparazione della quarantena a “malattia” ai fini del trattamento economico
Art. 26 <i>Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</i>	Riconoscimento una tantum pari a €500 per le partite IVA e lavoratori titolari di Co.Co.Co iscritti alla Gestione separata
Art. 27 <i>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago</i>	Riconoscimento una tantum pari a €500 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago- Assicurazione Generale Obbligatoria- non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Art. 28 <i>Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</i>	Riconoscimento una tantum pari a €500 per i lavoratori rubricati nell’articolo
Art. 29 <i>Indennità lavoratori del settore agricolo</i>	Riconoscimento una tantum pari a €500 per gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
Art. 30 <i>Incumulabilità tra indennità</i>	Le indennità precedentemente descritte non sono cumulabili tra loro
Art.36 <i>Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria</i>	La disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria dovuta dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020
Art. 43 <i>Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19</i>	<ul style="list-style-type: none"> Istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del “Fondo per il reddito di ultima istanza” per il riconoscimento di un’indennità ai lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro (nei limiti di spesa 200 milioni di euro per il 2020). Definizione dei i criteri e delle modalità di attribuzione dell’indennità mediante decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia.

<p>Art. 53 <i>Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”</i></p>	<p>I lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa - che abbiano registrato un calo del proprio fatturato in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per l'emergenza coronavirus - possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto.</p>
<p>Art. 56 <i>Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia</i></p>	<p>Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione.</p>
<p>Art. 57 <i>Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</i></p>	<p>La sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché degli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria – già prevista per alcune categorie con i precedenti provvedimenti – viene estesa ad ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza.</p>
<p>Art. 58 <i>Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</i></p>	<p>Misure di sostegno ai contribuenti, correlate alle misure per il contenimento dell'emergenza, consistenti nella sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali entro il 31 maggio e di taluni versamenti (i versamenti saranno effettuati dal 31 maggio).</p>
<p>Art. 59 <i>Rimessione in termini per i versamenti</i></p>	<p>Proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei termini per i versamenti verso le amministrazioni pubbliche - inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria - in scadenza il 16 marzo 2020.</p>

Art. 60 Premio ai lavoratori dipendenti	Viene concesso, ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore ai 40mila euro annui, un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Art. 61 Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	Riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 50 per cento (fino ad un massimo di 20.000 euro) per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro ai soggetti esercenti attività di impresa.
Art. 62 Credito d'imposta per botteghe e negozi	Riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Art. 63 Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	Riconoscimento di una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Art. 64 Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori	Prevista la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020: <ul style="list-style-type: none"> • dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; • dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello.
Art. 65 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione	Prevista la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Art.80 Misure urgenti in materia di differimento delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali e proroga delle sessioni delle Corti di assise	Viene prorogato al 25 aprile 2020 il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, misure urgenti introdotte dal Decreto dell'8 marzo 2020.
Art. 81 Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa	Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi fino al 15 aprile 2020

Art. 92 <i>Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo</i>	Agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
Art. 93 <i>Indennità collaboratori sportivi</i>	Viene riconosciuta un'indennità, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 ai collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 103

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

Le disposizioni sono valide per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

È consentito:

- Convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal Codice civile.
- Facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
- Convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In particolare, le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative è possibile:

- L'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie.
- Che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
- Non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Consente alle società con azioni quotate

- Di ricorrere all'istituto del rappresentante designato per assemblee ordinarie e straordinarie.

Anche le banche popolari e le banche di credito cooperativo possono designare per le assemblee un rappresentante.

Qualora le società con azioni quotate non adottino modalità di voto a distanza, le stesse provvedono a designare un rappresentante designato.

<p>Art. 110 Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti</p>	<p>Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:</p> <ul style="list-style-type: none">• Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).• Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli.• Presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione prevista. <p>Versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.</p>
---	--

Lo Studio nel rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Vi invita a ricordare le raccomandazioni fatte dal Ministero della Salute per il contenimento del COVID – 19 come meglio specificato nel successivo depliant .

Cordiali saluti

LAVATI SPESSO LE MANI CON
ACQUA E SAPONE O USA UN
GEL A BASE ALCOLICA



EVITA CONTATTI RAVVICINATI
MANTENENDO LA DISTANZA
DI ALMENO UN METRO



NON TOCCARTI
OCCHI, NASO E
BOCCA CON LE MANI




EVITA LUOGHI
AFFOLLATI



ALCUNE SEMPLICI
RACCOMANDAZIONI
PER CONTENERE
IL CONTAGIO DA
CORONAVIRUS



EVITA LE STRETTE DI
MANO E GLI ABBRACCI
FINO A QUANDO QUESTA
EMERGENZA SARÀ FINITA



COPRI BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO
QUANDO STARNUTISCI O
TOSSISCI. ALTRIMENTI USA
LA PIEGA DEL GOMITO



SE HAI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA RESTA A CASA,
NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI
STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,
LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI